CAMERA DEI DEPUTATI N. 3467

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARDIELLO, MASTRANGELO, VENEZIA, CEFARATTI

Nuove norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito

Presentata il 23 novembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 28 aprile 1976, n. 192, come modificata dalla legge 23 dicembre 1985, n. 783, recante norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito:

a) prevede lo svolgimento presso quell'Istituto dei corsi:

di stato maggiore, per tutti gli ufficiali del ruolo normale dell'esercito, esclusi i Carabinieri;

d'istituto, per i capitani del ruolo normale dei Carabinieri;

superiore di stato maggiore, di abilitazione alle funzioni di stato maggiore per gli ufficiali che abbiano frequentato uno dei suddetti corsi;

b) stabilisce la valutazione dei frequentatori dei corsi di stato maggiore e d'istituto durante l'anno accademico ed a mezzo di esami finali, con relativa graduatoria di merito, redatta sulla base della media dei voti riportati agli esami stessi e quelli conseguiti nelle interrogazioni e nei compiti scritti sostenuti in tutte le materie durante l'intero ciclo addestrativo;

c) dispone la pubblicazione della graduatoria di cui alla lettera *b)* sul Bollettino Ufficiale;

d) non prevede per i migliori frequentatori del corso d'istituto i vantaggi di carriera riconosciuti invece a quelli del corso di stato maggiore, pur essendovi una coincidenza dei programmi di studio e d'esame tra i due corsi, con l'aggiunta, per quello d'istituto, delle materie giuridiche e professionali dell'Arma dei carabinieri;

e) prevede un concorso per titoli ed esami (uno scritto ed uno orale) per l'am-

missione al corso superiore di stato maggiore, per il quale il voto di classifica riportata in uno dei due corsi di base costituisce semplicemente elemento con cui fa media quello di concorso;

f) fissa il numero massimo e non quello minimo di frequentatori del corso superiore di stato maggiore.

Pertanto appare opportuno, con la presente proposta di legge, sanare le evidenti discrasie derivanti da:

il mancato riconoscimento dei vantaggi di carriera per i frequentatori dei corsi d'istituto che pur sono sottoposti ad un *iter* formativo e valutativo maggiore di quello dei frequentatori del corso di stato maggiore;

la illogica ripetitività del concorso di ammissione al corso superiore, ove si consideri che esso costituisce il naturale sviluppo degli altri due corsi, i cui frequentatori sono selezionati e valutati per un intero anno accademico con continue interrogazioni, prove scritte ed esercitazioni, nonché con esami finali sostenuti innanzi ad una commissione;

l'antieconomicità del concorso stesso che sottrae al servizio per più di un mese centinaia di concorrenti, comporta costi per spese di missione ai candidati ed alla commissione d'esame e riprende in esame ufficiali che si sono già tra loro misurati e tra i quali è stata stabilita una ponderata e consolidata graduatoria di merito specifica, affidando invece l'esito del concorso all'incertezza di una sola prova scritta e di un solo esame orale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 6 della legge 28 aprile 1976, n. 192, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1985, n. 783, è sostituito dal seguente:

« ART. 6 – *1*. A ciascun corso superiore di stato maggiore sono ammessi gli ufficiali che hanno superato il corso di stato maggiore o il corso d'istituto nell'anno precedente, in ordine di graduatoria, fino alla copertura dei posti stabilita in relazione alle previste esigenze degli stati maggiori, da stabilirsi anno per anno, per un massimo di 56 unità, di cui 6 dell'Arma dei carabinieri, ed un minimo di un ventesimo della graduatoria stessa.

2. Il posto lasciato libero dai rinunciatari è ricoperto dagli ufficiali che seguono nella graduatoria.

3. L'ufficiale che non può frequentare il corso per motivi di servizio o per gravi motivi di carattere privato riconosciuti dal Ministro della difesa con propria determinazione o per comprovate infermità, è ammesso in sovrannumero al successivo ed il suo posto non è occupato da altro frequentatore ».

2. Gli articoli 7 e 8 della legge 28 aprile 1976, n. 192, sono abrogati.

ART. 2.

1. Il quadro I della tabella 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituito da quello di cui all'allegato A alla presente legge.

ART. 3.

1. Agli ufficiali che prima della data di entrata in vigore della presente legge ab-

biano frequentato il corso d'istituto classificandosi nella graduatoria finale nel primo terzo con un punteggio non inferiore a 27/30 è attribuito il vantaggio di carriera previsto dal quadro I della tabella 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, da applicarsi con effetti decorrenti dalla data di pubblicazione delle rispettive graduatorie di merito.

2. Agli ufficiali che abbiano superato il corso di stato maggiore o quello d'istituto classificandosi nel primo ventesimo della graduatoria finale, arrotondato all'unità per eccesso, con un voto non inferiore a 27/30, e che siano stati successivamente impiegati per almeno due anni, anche non consecutivi, nell'ambito degli stati maggiori degli organi centrali, delle grandi unità o degli alti comandi periferici, è riconosciuta di diritto l'idoneità alle funzioni di stato maggiore e, ad ogni effetto di legge e regolamento, è riconosciuto come per superato il corso superiore di stato maggiore dell'anno in cui lo avrebbero frequentato in applicazione dei criteri di ammissione introdotti dalla presente legge, con il riconoscimento dei vantaggi, calcolati in base alle aliquote percentuali di organico del grado, vigenti nell'anno a cui si riferisce il corso ed a suo tempo applicate ai frequentatori del corso stesso.

3. L'ufficiale, se con la rideterminata anzianità acquista una posizione di ruolo compresa in un'aliquota già presa in esame ai fini dell'avanzamento al grado superiore, è sottoposto a giudizio comparativo con gli ufficiali compresi nel quadro d'avanzamento dell'anno in cui vi furono iscritti per la prima volta quelli aventi anzianità di grado pari a quella acquisita, senza pregiudizio per la graduatoria già formata, in relazione al punteggio riconosciutogli. L'eventuale conseguente promozione anche retroattiva, avviene in sovrannumero.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO A
(v. articolo 2)

Titolo per conseguire il vantaggio di carriera	Aliquote di organico per i gradi di		
	Capitano	Maggiore	Tenente colonnello
I. - Ruolo dell'Arma dei carabinieri			
Corso d'istituto: essere compreso nel primo terzo della graduatoria finale ed aver riportato un punto di classifica non inferiore a 27/30	1/13 dell'organ. del grado	1/4 dell'organ. del grado	
Corso superiore di stato maggiore: aver superato il corso		1/10 dell'organ. del grado	1/18 dell'organ. del grado